

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IV NOVEMBRE"

Infanzia: Sante Tani, Modesta Rossi, Rodari Primaria: Sante Tani, Masaccio Secondaria di primo grado: IV Novembre

Indirizzo: Via Rismondo 4, 52100 AREZZO tel 0575 905888 fax 0575 906671 CF 80001720517 email: aric83700g@istruzione.it pec: aric83700g@pec.istruzione.it www.ic4novembre.gov.it

Comunicazione N. 21

Arezzo, 11 Novembre 2017

Ai Docenti Al personale ATA

e. p.c. al D.S.G.A.

Sito web

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Con la presente riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni contenute nelle disposizioni organizzative generali prot. n. 4841 del 05/09/2017 sugli aspetti riguardanti la vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Obblighi di vigilanza sugli alunni – Responsabilità civile del Personale

La vigilanza sugli alunni ad opera del Personale scolastico, con modalità adeguata al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, decorre dall'istante in cui questi entra nella sfera di vigilanza della Scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali e familiari.

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. Nei seguenti casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici" (Art. 28 Costituzione).

L'Insegnante risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni e a terzi, sia nella Scuola che all'esterno, qualora sia sotto la sua sorveglianza. Particolare attenzione va posta agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in tema di culpa in vigilando. Numerose pronunce appaiono ormai costanti nello stabilire che la responsabilità del Docente non viene chiamata in causa quando si possa dimostrare di aver fatto di tutto affinché il fatto dannoso non avvenisse.

Per tali motivi l'obbligo di vigilanza sugli alunni ha la priorità su qualunque altro obbligo di servizio, pertanto, in caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio del personale, non consentendo

ARIC83700G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006332 - 11/11/2017 - A01 - Circ./comunic. int. - U

circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta deve ricadere sull'obbligo di

vigilanza.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni,

gli insegnanti saranno tenuti ad essere in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita

degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima

puntualità. In ogni caso deve essere assicurata la massima sicurezza.

I docenti sono responsabili della vigilanza nelle rispettive classi dall'ingresso in aula fino all'uscita dalla scuola,

secondo il proprio orario di servizio.

Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra

gli obblighi spettanti al personale ATA.

In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del

personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di

accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi

immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Più in dettaglio:

- Gli alunni accompagnati dai docenti dell'ultima ora, escono dalle aule e raggiungono ordinatamente il

resede dell'Istituto dove saranno consegnati al genitore o delegato.

- In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe

affiderà lo stesso al Collaboratore Scolastico di turno nell'atrio; che provvederà, con l'ausilio del

personale di Segreteria, a rintracciare il genitore.

- Nel caso in cui nessuno dei genitori (o delegato) sia rintracciabile, il personale di Segreteria provvederà

a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia di Stato) per

affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.

Il Dirigente Scolastico Anna Molaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa